

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

18.10.2005

PE 364.722v02-00

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO CA 1 - CA 6

**Progetto di relazione
di Evelyne Gebhardt**

(PE 355.744v04-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

Proposta di direttiva (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento di compromesso presentato da Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Heide Rühle, Pierre Jonckheer, André Brie

CA 1

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 427, 430, ENVI 39 pc, 429, 428, 432, 431, 433, 434, 435, 51, 436, 439, 440, CULT 17 pc, 441, 442 pc, 438 pc, ITRE 25 pc, ECON 17 pc, 446, 447, EMPL 57 pc, 444, 445, 438 pc, 491, CULT 18, 448, 449, 450, 451, 452, EMPL 57 pc, 453, 456, 454, 455, 457, 458, 459, 460, EMPL 60, 461, 462, 591 (=592), 593)

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, ***assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.***

2. ***La presente direttiva non riguarda né la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né la privatizzazione***

AM\585001IT.doc

PE 364.722v02-00

di organismi pubblici che prestano tali servizi. Analogamente, essa non pregiudica le disposizioni comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti.

3. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro, e segnatamente le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale, gli accordi collettivi e le normative nazionali in materia di previdenza sociale vigenti negli Stati membri.

Emendamento di compromesso presentato da Evelyn Gebhardt, Heide Rühle, Pierre Jonckheer, André Brie

CA 2

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 475, 1151, 52, 492, 493, 494, 495, EMPL 58 pc, EMPL 57 pc, 55, 498, 464, 482, 508, 509, 57, 507, 510, 512, 513, EMPL 58 pc, 514, 517, 519, 520, 521, EMPL 12, 550, 525, 526, 528, 527, 529, 530, 531, 533, 535, 536, 539, 532, 534, 537, 538, 575, 576, 59, 569, 571, 567, 566, 570, 572, 502, 503, 500, 56, 504, 501, 547, 554, 555, 557, 556, 499, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 563, 564, EMPL 59, 58, 565, 194, 496 (=463), EMPL 7 pc, 192, 232, EMPL 14, 480, 195, 8)

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

1. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi d'interesse economico generale e i servizi d'interesse generale quali sono definiti dagli Stati membri;

b) i settori d'attività di servizio disciplinati

elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE¹, 2002/20/CE², 2002/21/CE³, 2002/22/CE⁴ e 2002/58/CE⁵;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

2. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, *tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.*

da una legislazione settoriale specifica a livello comunitario;

c) i servizi medico-sanitari garantiti o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

d) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;

e) le attività relative a giochi di denaro che comportano poste aventi un valore monetario nei giochi d'azzardo, comprese le lotterie e le operazioni concernenti scommesse;

f) le professioni e attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio;

g) i servizi forniti da agenzie di lavoro interinale.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La presente direttiva non si applica ai servizi d'interesse generale garantiti e definiti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di tutela

¹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
⁴ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
⁵ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

dell'interesse generale , né ai servizi per la cui fornitura gli Stati membri o la Comunità impongono ai prestatori condizioni specifiche relativamente al corretto assolvimento di determinati compiti d'interesse generale e per i quali valgono criteri quali la sicurezza di approvvigionamento, l'accesso generalizzato, la fornitura globale, la continuità, l'accessibilità, la certezza del diritto, la sostenibilità, la coesione territoriale e sociale della società o l'istruzione e la diversità culturale.

I servizi d'interesse generale sono segnatamente quelli medico-sanitari, i servizi in materia di protezione sociale e d'istruzione, i servizi audiovisivi, i servizi culturali, i servizi postali, i servizi di fornitura idrica, i servizi di gestione dei rifiuti, i servizi di fornitura di elettricità e di gas e i servizi ambientali.

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) I settori d'attività di servizio disciplinati da direttive settoriali sono in particolare quelli di natura bancaria, creditizia o assicurativa, i servizi pensionistici individuali o professionali, i servizi di investimento o di pagamento, i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati, i servizi di trasporto e i servizi legali.

Emendamento di compromesso presentato da Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Heide Rühle, Pierre Jonckheer, André Brie

CA 3

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 579, 581, EMPL 63 pc, 60, 580, 582, 583, 584, JURI 15, 585, CULT 21, ENVI 46, ITRE 34, 586, ITRE 35, ECON 24, ECON 25, 217, 220, 12, EMPL 13, 218, CULT 8, ITRE 7, 215, JURI 3, 216, 219, 221, 587, 588, JURI 16, 589, 472, EMPL 63 pc, 229, EMPL 20 pc, 230, 590, ITRE 36, EMPL 64, 222, 223, EMPL 21, CULT 9, 224, 225, 226)

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, queste altre normative prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, in particolare:

a) la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

d) la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle riguardanti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, anche sotto forma di contratti (Roma I e Roma II).

Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(13) La presente direttiva si applica soltanto quando non esistono disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano aspetti particolari dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.

Emendamento di compromesso presentato da Evelyne Gebhardt, Heide Rühle, Pierre Jonckheer

CA 4

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 821, 822, 110, 823, 836 D, 837 D, 834, 832, 826, 111, 827, 828, 149, 1152, 150, 151, 825, 829, 831, 840, 830, 833, 838, 839, 844, 849, 854 D, 855 D, 857, 112, 858, 113, 860, 859, 861, 114, 862, 863, 167, 3, 4, 171, 170, 5, 172, 260, 310 D, 311 D, 312, 30, 313, 314, 318, 317, 319, 320 D, 321 D, 31, 326, 329 D, 330 D, 331 D, 32, 334, 335, 332, 333, 866 D, 868 D, 869 D, 115, 864, 865, 870)

Articolo 16

Principio del paese d'origine

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Principi che reggono la prestazione transfrontaliera di servizi

1. Per quanto riguarda l'accesso ad un'attività di servizio, come ad esempio i requisiti in materia di qualifiche, di autorizzazione o di notifica che consentono di operare legalmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di primo

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i

stabilimento, i prestatori di servizi ottemperano alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui hanno la sede.

Per quanto l'esercizio di un'attività di servizio, come ad esempio i requisiti concernenti in particolare la promozione, la vendita, la fornitura e la qualità dei servizi nonché il comportamento del prestatore, in uno Stato membro diverso dallo Stato di primo stabilimento, i prestatori di servizi ottemperano alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai servizi alle imprese ed ai servizi forniti nel settore commerciale e ai consumatori.

3. Lo Stato membro in cui il servizio è prestato è il principale responsabile del controllo del prestatore e dei servizi prestati, secondo le condizioni di assistenza reciproca e di stretta cooperazione con lo Stato di primo stabilimento del prestatore di servizi, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali per l'accesso ad un'attività di servizio che sono più restrittive o più rigorose rispetto alle norme dello Stato membro di primo stabilimento, purché tali misure siano applicate in maniera non discriminatoria e siano giustificate da ragioni di interesse generale concernenti, in particolare, la politica sociale, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Dette misure devono inoltre contribuire a conseguire l'obiettivo che si prefiggono e non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguirlo.

Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 4.

5. [Entro e non oltre due anni a partire dall'entrata in vigore] della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, esamina le misure di armonizzazione necessarie concernenti le norme che disciplinano l'accesso ad

un'attività di servizio e il suo esercizio.

Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) Conformemente all'impostazione proposta dalla Commissione europea nel secondo rapporto biennale sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno¹, è opportuno distinguere nettamente tra le diverse fasi della prestazione di un'attività di servizio. È sulla base di tale impostazione che all'articolo 16, paragrafo 1, della presente direttiva è chiaramente stabilita una distinzione tra quanto riguarda l'accesso e quanto riguarda invece l'esercizio di un'attività di servizio.

Considerando 37 ter (nuovo)

(37 ter) Per quanto riguarda le condizioni di accesso ad un'attività di servizio e del suo esercizio, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più rigorose e più restrittive rispetto alle norme dello Stato di primo stabilimento, conformemente agli articoli 95, paragrafo 4, 153, paragrafo 5, e 176 del trattato e nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento di compromesso presentato da Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Heide Rühle, Pierre Jonckheer, André Brie

CA 5

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1084, 1087, 136, 1086, 1085, EMPL 137, JURI 45, 1088, 1090 D, 1089, 1091, 1092, 1093, EMPL 138,; 1095, 137, EMPL 139, JURI 46, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, ITRE 60, 1100, 1101 D, 1102 D, 1103 D, ENVI 77, 1104, 138, 1105, 139, ENVI 78, ITRE 61, 1106, 1107, ENVI 79 D, 140, 1108, 1109, 1110, 141 D, 1112 D, EMPL 141 D, 1113 D, 1111, ENVI 80, ITRE 62, JURI 47, 1114, 1115)

Capo V, articoli 34, 35, 36 e 37

¹ COM(2002)419 definitivo del 23.7.2002.

Controllo

Cooperazione amministrativa

Articolo 34

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore **in relazione alle attività interessate**, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività.

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie.

Articolo 35

Assistenza reciproca

Assistenza reciproca

1. **Conformemente all'articolo 16, gli** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro,

1. **Gli** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Lo Stato membro di destinazione è incaricato del controllo dell'attività del prestatore di servizi sul suo territorio. Lo Stato membro di destinazione esercita tale controllo conformemente al paragrafo 3.

3. Lo Stato membro di destinazione:

- adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi al diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio di un'attività di servizio sul suo

essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione.

4. Lo Stato membro d'origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività.

Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi.

5. In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati membri avvertono al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati membri.

territorio, e quando si applica l'articolo 16, paragrafo 4;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini che sono richieste dallo Stato membro di primo stabilimento.

4. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

5. Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illecito di un prestatore di servizi, o di fatti precisi che potrebbero provocare un pregiudizio grave in uno Stato membro, gli Stati membri ne informano al più presto lo Stato membro di primo stabilimento.

6. Qualora lo Stato membro di destinazione, dopo aver proceduto a verifiche, ispezioni e indagini conformemente al paragrafo 3, constati che il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a depositare una cauzione oppure applicargli misure intermedie.

Articolo 36

Assistenza reciproca in caso di spostamento
del prestatore

Assistenza reciproca in caso di spostamento
del prestatore

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

1. Allo Stato membro di primo stabilimento incombe la responsabilità di controllare il prestatore di servizi sul suo territorio, in particolare applicando misure di controllo nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi e conformemente al paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di primo stabilimento:

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e lo informa dei risultati e, se del caso, delle misure adottate;

- fornisce le informazioni sui prestatori di servizi aventi la sede sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che essi vi esercitano legalmente le proprie attività.

3. Lo Stato membro di primo stabilimento non può rifiutarsi di adottare misure di controllo o di esecuzione nel proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato [o ha causato danni] in un altro Stato membro.

Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

Meccanismo di allerta

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

1. Lo Stato membro che è venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone nel suo territorio o in altri Stati membri ne informa al più presto lo Stato membro d'origine, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione favorisce il funzionamento di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, al fine di applicare le disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione elabora e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, orientamenti concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 1.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Emendamento di compromesso presentato da Evelyne Gebhardt, Heide Rühle, Pierre Jonckheer

CA 6

(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1149)
Articolo 43

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

[Entro e non oltre tre anni a partire dall'entrata in vigore] della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione di tale direttiva e, in particolare, sul suo campo di applicazione, sull'applicazione del suo articolo 16, sulla portata di ogni ulteriore armonizzazione del diritto comunitario concernente l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio o uno specifico settore di servizi, e su qualunque misura sia opportuno adottare a livello comunitario per garantire il mantenimento di livelli adeguati di tutela dei consumatori e di protezione sociale. Tale relazione è accompagnata da una proposta di revisione della presente direttiva e di nuove misure di armonizzazione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzano di agire, conformemente al trattato, entro un termine di due anni a decorrere dalla presentazione da parte della Commissione di una proposta presentata ai sensi del paragrafo 1.